



Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto preliminare

(LAMal)

(Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1^{bis}, 2 e 3

^{1bis} I Cantoni possono prevedere che i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei seguenti titoli federali di perfezionamento o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 LPMed) siano esonerati dal soddisfare la condizione di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se sul territorio cantonale sussiste un'offerta sanitaria insufficiente nei settori interessati:

- a. medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;
- b. medico generico quale unico titolo di perfezionamento;
- c. pediatria;
- d. psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza.

Minoranza (Humbel, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Mäder, Mail-lard, Mettler, Roduit, Rösti, Wasserfallen Flavia)

RS ...

1 FF 2022 ...

2 FF 2022 ...

3 RS 832.10

Art. 37 cpv. 1^{bis}

1^{bis} I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei seguenti titoli federali di perfezionamento o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 LPMed) dal soddisfare la condizione di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:

- a. medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;*
- b. medico generico quale unico titolo di perfezionamento;*
- c. pediatria;*
- d. psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza.*

Minoranza (Glarner, Aeschi Thomas, Amaudruz, Röstli, Rüeggler, Schläpfer)

Art. 37 cpv. 1^{bis} lett. d

- d. Stralciare*

Minoranza (Silberschmidt, Dobler, Nantermod, Sauter)

Art. 37 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

1^{bis} Stralciare

1^{ter} Il Consiglio federale può prevedere che, in caso di comprovata massiccia penuria, siano possibili eccezioni alla condizione di cui al primo periodo del capoverso 1. Il Consiglio federale effettua una valutazione dell'attuazione.

² Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}.

³ I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1^{bis} e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificata ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015⁴ sulla cartella informatizzata del paziente.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... 2023 con effetto sino al 31 dicembre 2027.

⁴ RS 816.1